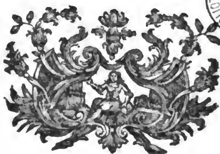
PER

Lo Principe Borghese

NEL S. R. C.









J. M. J.

NEl dì 8 di Agosto del 1790, essendosi congregati i Nobili della Città di Rossano nel Sedile di S. Berardino, a trattar gli affari di quel Comune, uno di essi per nome D. Leopoldo Labonia presentò un' istanza da lui soscritta, chiedendone il dovuto compenso. Si sponeva nell' istanza, che sin da' 2 di Febbraro dell' anno 1690, dall' Università di Rossano, precedente universal parlamento, decreto di *expedit*, e Regio assenso, si trovava venduta a D. Giambatista Borghese Principe di Rossano la Difesa appellata di S. Onofrio per lo prezzo di ducati 3500, col patto di ricomprar *quandocumque*. Che presentemente la rendita della medesima era il quadruplo più del frutto di ciò, che sarebbe stato corrispondente all' interesse del capitale impiegato. Che la Università era in tali strettezze, che solo avrebbe potuto ricever sollievo dall' esercizio di quel patto, riacquistando la mentovata Difesa. E prevedendo il caso, che la Università non avesse pronto il denaro per la restituzione del prezzo, egli il Labonia l'offriva coll' interesse al 6 per 100, franco però del peso

del catasto, colla speciale ipoteca sulla Difesa istessa, ed a patto, che, dove dall'attual Possessore Principe di Rossano D. Marcantonio Borghese, buonamente non si fosse condisceso a restituirla, occorrendo esibirsi in giudizio *biglietto* per detta somma, così il *premio*, che tutte le altre spese necessarie per la lite gir dovessero a carico della Università. I Nobili congregati al numero di 32 accettarono il progetto, e senz'appigliarsi al partito di richiedere amichevolmente il Principe sopra di ciò, conchiusero in primo luogo di sperimentarsi in giudizio l'azion di ricompra. Secondariamente di eleggersi in qualità di Deputati a sostener la lite D. Francesco Romano, D. Giuseppe Mazziotti, D. Gaetano Labonia, e D. Giandomenico Greco. Ed in ultimo luogo fu stabilita una nuova tassa di ducati trecento da contribuirsi da' Cittadini per le spese della lite (1).

Dietro queste disposizioni del Sedile di S. Berardino, in nome de' Deputati fu presentata istanza nella Regia Camera della Summaria, colla quale, riserbando all' Università le azioni della nullità del contratto di vendita, e della reintegra, fu domandato in forza del patto di ricompra, che il Principe Borghese le restituisse la Difesa; asserendo pront'i ducati 3590, prezzo pagato nel-

(1) *Fol.* 57.

nella compra della medesima (1). Di questa istanza, per ordine della Regia Camera, fu notificato prima in Rossano l' Erario del Principe, quindi quì in Napoli il di lui Proccuratore (2). Da costui però fu opposto l' incompetenza del Giudice in persona del Tribunale della Regia Camera, chiedendo per ciò rimettersi la causa alla cognizione del S. R. C. (3).

Non ostante la proposta declinatoria del Foro, e non ostante, che moltissimi Cittadini per mezzo di un di lor Proccuratore opponessero di doversi prima di proporre l' azion di ricompra, bilanciarsene il peso dal Tribunale della Regia Camera, e conoscere se giusta, ed espediente fosse alla Università (4); tuttavia da' Deputati portandos' innanzi l' impresa, riuscì loro, che il degnissimo Avvocato del Fisco, non curando per niente le eccezioni, anzi non interloquendo sulle medesime, facesse istanza, che, depositandosi dalla Università il prezzo de' ducati 3500, tosto, ed esecutivamente il Principe Borghese fosse obbligato a restituir la Difesa (5), come se un secolo, e più scorso dall' atto della vendita considerar si dovesse per un momento.

(1) *Fol.* 13. & 55.
(2) *Fol.* 16. & 22.
(3) *Fol.* 24.
(4) *Fol.* 19.
(5) *Fol.* 63.

Si stimò dunque per parte del Principe di proporre nella Real Camera di S.Chiara la quistione de' Tribunali (1). E quì l'impegno de' Deputati fu portato all'eccesso per conseguire, che Giudice di questa causa fosse non già il S. R. C. , ma la Regia Camera della Sommaria. Le nostre chiarissime Leggi sopra di ciò, e la somma giustizia della Real Camera determinaron l'affare a seconda del Principe, cioè, per lo S. R. C. (2). Adunque i Deputati furono astretti di comparire nel S. C., e quì, ripetendo la stessa istanza, come può leggersi dalla *supplica*, proposero la sola azion di ricompra, riservando ad altro tempo le azioni della nullità del contratto, e della reintegra a pro dell' Università (3): anzi abbandonando l'impegno, che in questa causa si procedesse esecutivamente, da se, in Banca, come suol dirsi, si fecero impartir termine ordinario (4). Il decreto di termine venne impugnato per parte del Principe, opponendo e la prescrizione, e la mancanza di facoltà ne' Deputati a promuover la lite (5). Ma il S. C. nel dì 3 di Settembre del 1792 stimò confirmare il decreto di termine, per esaminare con piena cognizione di cau-

(1) *Fol.* 68.
(2) *Fol.* 10.
(3) *Fol.* 8.
(4) *Fol.* 74.
(5) *Fol.* 76.

causa così l'azione, che le eccezioni (1). Il termine si trova già compilato, ma con cotali nullità per parte de' Deputati, che con fermezza si può sostenere, che l'ordine pubblico del giudizio siasi da essi postergato del tutto. Nel termine i medesimi non altra pruova hanno esibita, che il solo istromento de' 2 di Febbrajo del 1690, in cui si contiene la vendita della Difesa di S. Onofrio fatta dalla Università di Rossano al Principe D. Giambatista Borghese per lo prezzo di duc. 3500, col patto di ricomprarla *quandocumque* (2). Dal Principe odierno all' incontro molte, e varie pruove si sono esibite, sostenute da pubbliche scritture, e dal detto di testimonj non ripulsati, delle quali a suo luogo ne farò parola (3). E' dunque il S. C. in grado di profferire la sua sentenza, quando le nullità commesse nella compilazione del giudizio non creda, che sieno di ostacolo (4). Per rintracciare il vero, quattro punti

(1) *Fol.* 86. *a t.*
(2) *Fol.* 25. *ad* 47.
(3) *Fol.* 115. *ad* 185.
(4) Accenno le seguenti, che per altro son le poche tralle molte. Il parlamento esibito *fol.* 57 per base del giudizio presente, non può dirsi parlamento, perche non si chiamò, nè si congregò la Popolazione, ma solo si unirono insieme pochi Cittadini. In esso fu conchiuso di esporsi a S. E., che

solo mi propongo di esaminare. Il primo. Se sia giusta l'azion di ricompra proposta da' Deputati in nome dell' Università di Rossano per la

---

che tal mossa facevasi per pubblico bisogno, altrimenti non vi si sarebbero indotti, come avevan fatto i loro predecessori, per trovarsi molto contenti di sue maniere. E di farsi interporre alla Regia Camera l'*expedit*. Ma ambedue queste risoluzioni furono omesse da' Deputati, a quali si ordinò dalla Regia Camera ad istanza de' Cittadini, di non eseguirsi il parlamento senza rimetterlo, e farlo approvare dal Tribunale, ma essi non ostante proseguirono il giudizio.

I Cittadini formalmente lo dedussero nel S. C. *fol.* 19, ma senza discutersi tale eccezione, si continuò il giudizio, e sebbene costoro con replicate istanze avessero chiesto di essere intesi *fol.* 69 & 87, pure non si sono ne anche notificati in tutto il corso della lite, benche fin dal principio esibita avessero lor procura nelli atti *fol.* 18.

Si diè termine, impugnato dal Principe, e confermato dal S. C. *fol.* 86 *a t.*, dopo di che si passò all'elezione dell'esaminatore *fol.* 90 senza far precedere il decreto di *terminus alias datus*, necessariamente richiesto da' nostri Prattici, altrimenti resta nulla la compilazione del termine, giusta l'insegnamento del Ricci, Maradei, e Scoppa *de termino*, del Caravita sul rito 69 n. 5, siccome si tro-

la Difesa di S. Onofrio, venduta dalla medesima un Secolo e più in dietro a D. Giambatista Borghese. Il secondo. Quando non sia di ostacolo la prescrizione di cento e più anni, per qual prezzo ne debba seguir la ricompra. Terzo. Se sia espediente al vantaggio dell' Università l' esercizio del patto. Il quarto. Se i Deputati abbiano legittima facoltà a proporne l'azione. Premetto alla dimostrazione de' quattro punti la confessione di aver letta l' Allegazione dottissima scritta in difesa della Università; ma mi protesto di non seguirne le orme, non già per poco rispetto, ma per servire al bisogno della causa. L' azione, sopra cui è contestato il giudizio, è quella della ricompra in forza del patto. Sopra di questa dunque dee profferirsi la sentenza. La *Supplica* nommeno dell' Università, che tutto il processo contestano quel, che io di-

 co.

trova anche deciso dal S. C. . Toro *Compend. Decis. Part. I. Verb. Terminus*.

La pubblicazione, e lo *Scriba exportet cet.* si veggon notificati in un sol giorno, senza il lasso del biduo *fol.* 93 *ad* 95 contro la prattica.

Finalmente i Deputati elessero il Proccuratore, perchè in loro nome comparisse ne' Tribunali ad agire per tal giudizio *fol.* 15, quando che essi agir doveano in nome dell'Università con proccura della medesima fatta nella legittima forma, giusta il prescritto della Prammatica VI *de Administ. Universit.*

co. Sicchè parlare sulle azioni, o della nullità del contratto, o della reintegra in virtù della nota Prammatica del 1650, come mi par che si voglia fare nella contraria Allegazione, è parlar fuor di proposito; dapoichè i Deputati, lungi dal promuoverle, protestati si sono di riservarne lo sperimento alla Università in altro tempo, ed in altro giudizio. Quindi dovendosi solo trattar la causa dell' azion di ricompra istituita da' medesimi, l'esame de' punti proposti è bastevole allo scovrimento del vero.

CAPO I.

COmunemente da' Dottori s'insegna, che l'azione nascente dal patto della ricompra, soggiaccia à prescrizione. Di cotesta comune opinione, secondo cui si è mai sempre giudicato ne' più riguardevoli Tribunali di Europa, testimonianza ci rendono il Tiraquello (1), il Covarruvia (2), il Perezio (3), ed altri ben molti (4). La ragione, in

(1) *De retract. lib. 2. §. 1. glos. 2. num. 7. & 29.*
(2) *Var. res. lib. 1. cap. 9.*
(3) *In tit. Cod. de pact. inter. emt. & vend. num. 23.*
(4) Il Fontanella, quantunque sia il primo a sostener l'opposto, mosso dalla necessità di difendere alcune decisioni del Senato di Catalogna, inge-

in cui si appoggia, è tratta da chiare ed espresse disposizioni di Legge. Non è da dubitare, che 'l jus, onde il venditore obbliga il compratore a restituirgli la cosa venduta, sia un' azione, che gli nasce dal patto, che nell' istrumen-

---

genuamente confessa, che presso tutti i DD., ed in tutti i Tribunali sia ricevuta la massima, che il patto di ricompra soggiace alla prescrizion de' 30 anni. Son sue parole. *Comunissima est DD. opinio, & in omnibus fere Tribunalibus inconcusse recepta & admissa, ut huic redimendi facultati, & actioni inde resultanti praescribatur triginta annorum spatio*. Cita il Cardinal Mantica, il Tesauro, l'Angentre, e Steffano Graziano: soggiungendo; *qui quatuor auctores sufficerent pro mille*. Ma a maggior cautela, unisce alla testimonianza de' medesimi quella di un immenso numero di Dottori, de' quali ne forma un lungo catalogo. *Decis. S. R. Senat. Cathalon. Dec. LXXV. num.* 3.. Paolo Staibano il giovane, scrittore del nostro Foro, nelle sue *Risoluzioni forensi*, e propriamente nell' *osservazioni* alla XL., al numero 37, dice dippiù: *hanc opinionem ita esse comunem, ut non sit curandum de his, qui contrariam opinionem tenuerunt*. E parlando del Fontanella, che sostien l' opposto, soggiugne; *non tam firmare dictam opinionem ex veritate, quam ex reverentia sui Senatus videtur*. Il de Marinis, *Resolut. Lib. II. Cap. CLVII.*, e quasi tutti i nostri dicon lo stesso.

to della vendita si appone: e ciò tanto è vero; che *azione* il chiama l'Imperadore Alessandro (1); soggiungendo essere o l'azione propria del contratto, al quale il patto si appone; cioè, l'azione *ex vendito*, o l'azione *praescriptis verbis*; delle quali due azioni diffusamente, e dottamente ha scritto il Mantica (2). Che se dal patto nasce cotesta azione, esser dee necessariamente azion personale (3): e, come tale, prescrivesi per lo spazio di 30 anni. Così gl'Impp. Onorio, e Teodosio (4): *Si persona qualicumque actione pulsetur, erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda*. La parola *persona*, e la parola *qualicumque* mostran ben chiaro, non esserci azion personale, che non soggiaccia alla prescrizione di 30 anni.

Ed invano oppone il dotto Contraddittore quel comun detto de' nostri Dottori, non prescriversi mai gli atti meramente *facoltativi*. Cotesto comun detto è vero. Fatto sta, che bene s'intenda, quali mai sieno cotesti atti. Se per atti meramente *facoltativi* credesse taluno essere da intender quelli, de' quali ha l'uomo la libertà di usa-

re,

(1) *In L. si fundum 2. C. de pactis int. emt. & vend.*

(2) *De tacit. & ambig. convent. lib. 4. tit. 32. num. 1. 9. & seqq.*

(3) *Inst. lib. 4. tit. 6. §. 1.*

(4) *In leg. sicut 3. C. de praesc. 30. ann.*

re, nè altrimenti ne usa, che volendo; ne seguirebbe, esser' atti *facoltativi* tutte le azioni; ed in conseguenza non esserci azione soggiacente a prescrizione. E si è intesa mai cosa più sconcia? Appunto perchè sono le azioni atti meramente volontarj, soggiacciono a prescrizione: ed a prescrizione non soggiaccion l'eccezioni, appunto, perchè non può 'l reo opporle, quando gli piaccia. E' dunque da distinguer cosa da cosa. Distinse il Baldo (1) le cose, che sono *facultatis publicæ* dalle cose, che sono *facultatis privatae*. Prescrittibili, secondo lui, sono queste seconde: imprescrittibili quelle prime. E di fatti, in quel luogo del jus civile, donde quel comun detto da' Dottori si è tratto, si parla di cose, le quali sono di pubblica facoltà: *Viam publicam*, scrive Giavoleno (2), *populus*, *non utendo*, *amittere non potest*. Ma molto meglio distinse il Covarruvia. Degli atti *facultativi*, e' dice, alcuni sono di mero fatto, alcuni dipendono dalla Legge, quali sono il jus di adire l' eredità, il jus di ricomprare, e generalmente tutte le azioni. Imprescrittibili sono gli atti del primo genere, perchè le cose di mero fatto non sono dipendenti dalla Legge, che le prescrizioni introdusse: prescrittibili sono gli atti del secondo genere, come dipendenti da

(1) *In L. licet C. de jur. delib.*
(2) *In L. 2. ff. de via pub. & itin. pub.*

quelle regole, che per pubblico bene la Legge ha prescritte (1): *Haec prima ratio* (sono parole dell'avvisato Covarruvia, trattante appunto del jus di ricomprare) *obtinet in his, quae sunt merae facultatis, & ad factum pertinent: non sic idem erit in his, quae juris sunt, & ex aliquo jure competunt, sicuti jus adeundi, quod, secundum communem omnium interpretationem, 30 annorum praescriptione extinguitur; competit enim haec facultas redimendi rem venditam jure quodam, quod ei ex conventione adquisitum est: & ideo, ut jus adeundi tollitur, ita & istud tolli potest 30 annorum spatio*. Si spieghi anche meglio quel, che intese il Covarruvia di dire. Ha egli per atti *facoltativi*, non soggiacenti a prescrizione, que' soli atti, che sono di mero fatto; cioè, di un fatto del tutto disgiunto dal jus, onde non ne nasca azione da obbligar taluno a fare. Al contrario, non ha per *facoltativi* quegli atti, che, sebbene da un fatto dipendano, non però di meno dipendono da un fatto, dal quale, perchè non è disgiunto dal jus, nasca altrui azione. Mero fatto è 'l venire, che, non precedente convenzione, fa taluno al mio molino: e perciò, se più non gli piaccia di venirci, io obbligar nol posso: e tuttochè per 30 anni ci sia venuto, non ci ha luogo a prescrizione. Che se ci è stata tra noi convenzione, avvegnachè sia anche que-

(1) *In d. cap. 9. num. 2.*

questa un fatto, posso io obbligarvelo; perchè non è un fatto mero; ma un fatto, donde la Legge fa nascere azione (1).

Ma, potrebbe dir l'Avversario, che nell'istrumento della compera rinunziò il Principe D. Giambatista Borghese alla prescrizione, obbligandosi al patto della ricompra a favor della Università. Egli è questa (rispondo io) una promessa, che, come contraria alle Leggi, non obbliga. Ci sono, nol nego, Dottori, i quali han creduto, potere i contraenti validamente rinunziare alla prescrizione, anche di 30 anni. Ed o quanti, e quanti Dottori, e quanto più di loro autorevoli potrei loro opporre, se di un jus dubbio si trattasse! Ma di un jus certo ed indubitato si tratta. La regola da conoscere a qual diritto si possa validamente rinunziare, a qual no, ci vien data

(1) Il Perezio nel *Codice lib.* 4. *tit.* 54. *de pact. inter empt. & vent. num.* 82. così ragiona. *Quoniam verum non est actionem, qua quis, oblato pretio, ex pacto retrovenditionis petit sibi rem venditam restitui, esse meræ facultatis: non enim in absoluta facti potestate posita est, sed obligationis jure consistit, & est jus ex contractu alteri ab altero debitum. Ea enim demum sunt meræ facultatis, quæ jure dominii nobis competunt, nec ab alio debentur, sed insunt propriis dominiis*. Il nostro Giuseppe de Rosa nella sua *Consultazione* XXX. *num.* 21. non altrimenti insegna.

con sicurezza dal giurisconsulto Papiniano ; e dall' Imperador Giustiniano. Scrive il primo (1): *Jus publicum privatorum pactis mutari non posse.* Scrive il secondo (2): *Omnes licentiam habere his, quae pro se indulta sunt, renunciare.* Al diritto introdotto per pubblico bene non si può validamente rinunziare; e, per l' opposito, ben si può rinunziare al diritto introdotto per privata utilità. Le usucapioni, e le prescrizioni, se si riguardi la privata utilità, sono certamente ingiuste, come quelle, che ci fan perdere un jus acquistato, senza che noi il vogliamo: tanto è lontano, che per privata utilità sieno state introdotte; ma, se si riguardi la pubblica utilità risultante dalla sicurezza de' dominj, e dal fine delle sollecitudini, e delle liti, sono giustissime, e da ritenersi in ogni ben ordinata Repubblica. E chi non sa, che per pubblico bene furono esse dal jus Civile introdotte? *Bono publico* (espressamente cel dice il giurisconsulto Cajo (3) *usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum diu, & fere semper incerta dominia essent.* Se così è, come può sostenersi il patto, onde i contraenti rinunziano alla prescrizione? Al giuramento *propter calumniam* non possono per Legge i litiganti tacitamente, od espressamente rinunziare, perchè

(1) *L. jus publicum* 38. *ff. de pact.*
(2) *L. si quis* 51. *C. de Episc. & Cler.*
(3) *In L.* 1. *ff. de usurp. & usucap.*

chè fu dalla Legge introdotto, *non pro commodo privatorum, sed pro communi utilitate*, come parla Giustiniano (1): e pure molto men questo, che la prescrizion di 30 anni al pubblico bene conduce. Nè tanto, quanto cotesto giuramento, la detrazion della falcidia alla Repubblica importa: e pure, primachè permettesse Giustiniano a' testatori di proibirla (2), non si sostenean per Legge le rinunzie, che della falcidia facean i testatori prometter dagli eredi (3), poichè erasi la falcidia introdotta per lo pubblico bene de' testamenti. Stando così la cosa, chi vuole aver per buone le rinunzie delle prescrizioni, è mestier, che confessi, esser quelle introdotte per privata, e non per pubblica utilità contro a ciò, che Cajo insegna con quelle parole, che giova qui di ripetere: *BONO PUBLICO usucapio introducta est*.

Rispondo ancora, che quando anche si conceda, potersi rinunziare alle prescrizioni, la rinunzia esser dovrebbe non già *speziale*, qual' è quella, che all' istrumento si appose, *senza darsi prescrizione di tempo*; ma *singolare*, qual sarebbe questa: *senza darsi prescrizione nemmeno di 30 anni*. Io produrrò, a ciò provare, un luogo bellissimo

(1) *In L. 2. §. 4. C. de jurejur. propt. calum. V. Perez. in cit. tit. Cod. num.* 10.

(2) *Nov. 1. cap. 2.*

(3) *L. quod bonis* 15. §. 1. *ad L. Falc.*

de' Libri della Legge. Proibisce l' Imp. Costantino (1) a' padri di vendere i beni materni de' figli: ed insinua al compratore, che badi a ben cautelarsi: *quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandocumque rem suam vindicantibus.* Si noti, come ben corrispondano le parole dell' istrumento alle parole di Costantino. Nell' istrumento si dice: *ogni volta*, e *senza darsi prescrizione di tempo*: appresso Costantino si legge: *nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandocumque rem suam vindicantibus.* Alla parola dell' istrumento, *ogni volta*, corrisponde la parola della Legge, *quandocumque*: a quelle altre, *senza darsi prescrizione di tempo*, corrispondon queste, *nullam poterit praescriptionem opponere*. Or mi dica l' Avversario, se, vendendo il padre i beni materni de' figli, possa opporsi a costoro dal compratore la prescrizion di 30 anni? Non ci è Dottore, che 'l neghi. Insegnan tutti, che le parole di Costantino, *nullam praescriptionem*, e *quandocumque*, comechè escludano le altre prescrizioni di tempo più breve, non escludon però la prescrizione di 30 anni; la quale ha un certo che di spezial favore, onde della medesima parlando in una sua *Novella* l' Imperador Valentiniano, dice, che per essa l' Imperador Teodosio, il quale ne fu l' autore, *humano generi profunda quiete prospexit*: e di essa ancora, [illegible] par-

(1) *In L. 1. C. de bon. mater.*

parlando Cassiodoro, la chiama *humani generis patrona* (1). Così l'accuratissimo Accursio, sponendo le parole di Costantino, *nullam præscriptionem*, notò (2), *nisi* 30 *annorum*: e così maestrevolmente il Cujacio (3): *Si quid pater alienaverit, postea filio rem vindicanti nulla obstabit præscriptio longi temporis: præscriptio triginta annorum, quæ a Cassiodoro dicitur PATRONA HUMANI GENERIS, obstabit*. Or dovendosi interpetrare le parole de' contraenti, come s'interpetrano le parole delle Leggi, a cui è da credere, che voglian coloro uniformarsi; ne segue, che, siccome le parole della Legge, *nullam præscriptionem*, non escludono la prescrizion di 30 anni, così non la escludano le parole dell'istrumento, *senza darsi prescrizion di tempo* (4).

(1) *V. Cujac. in paratit. ad tit. Cod. de præscrip.* 30. *ann.*

(2) *In d. L.* 1. *Cod. de bon. mater.*

(3) *In lib.* 6. *Cod. tit.* 60. *tom.* 9. *edit. Neap. p.* 930. *lit. G.*

(4) Il Donello nel suo *Comentario* al *Codice* nel *lib.* 4. *tit.* 54. *de pactis inter empt. & vendit.*, sponendo il significato della *L.* 2. *si fundum* del detto titolo, dice: *Si conventio hæc est, ut fundus restituatur quandocumque pecunia oblata erit, perpetuo actiones debentur ad fundum repetendum conditione impleta; sed ut meminerimus non excurrere actionem ultra*

Era dunque necessario, che nell' istrumento espressamente si dicesse, ch' era il Principe D. Giambatista obbligato di restituire il fondo, anche quando gli si offeriva dal venditore il prezzo dopo 30 anni. Ma, non essendosi nominatamente espressa, e rinunziata la prescrizion di 30 anni, questa non si aveva per compresa in quelle parole; poichè, quando i contraenti espressa menzione non facciano di quella prescrizione, non si può mai dire, che chiaramente costi aver' essi voluto rinunziarla, potendosi, anzi dovendosi, nel dubbio, presumere, che abbian voluto contrarre giusta la disposizion della Legge, secondo cui tutte le generali clausole, denotanti perpetuità, ed infinità di tempo, si restringono a soli anni trenta: il quale spazio di tempo ne' libri della Legge, *perpetuo* si chiama. Questa è la più comune, e la più ricevuta sentenza, per testimonianza del Graziano (1): *In disceptatione illa multum per Doctores controversa, an pactum retrovendendi præscribatur spatio triginta*

---

tra 30. *annos*, *juxta Constitutionibus præstitutum*. *L. sicut* 3. *L. omnes* 4. *infra de Prescript.* 30. *vel* 40. *an.* Il Perezio nel luogo citato. *Nec movent istæ clausolæ*, *semper*, *in perpetuum*, *quandocumque*, *quia non extenduntur ultra terminos jure præscriptos*, *qui sunt* 30. *anni*, *quibus actiones personales sunt circumscriptæ*.

(1) *Discept. forens. cap.* 2.

ta annorum; quando actum fuit, ut SEMPER, QUANDOCUMQUE, & PERPETUO possit redimi, dixi opinionem affirmativam esse veriorem, & magis receptam. Ratio est, quia ista verba, de sui natura, restringuntur a Lege ad 30 annos... unde partes, in dubio, videntur voluisse contrahere secundum Legis dispositionem . . . maxime in materia præscriptionis, in qua illa verba non inducunt infinitatem . . . quare non potest colligi clara intentio contrahentium, quod voluerint istam præscriptionem tollere . . . & ista est verior, & magis communis opinio. Quel che proponesi dal Graziano, come sentimento della più grande, e della più sana parte de' Dottori, dal dottissimo Antonio Fabro proponesi come massima indubitata di Legge. Scrive il detto Fabro nel suo Codice (1) (la qual' opera è di grandissima autorità nel Foro) che nulla ostanti le clausole contenenti perpetuità ed infinità di tempo, il compratore *utitur jure communi*, onde il jus di ricomprare prescrivesi per lo corso di 30 anni, *nisi expressim convenerit, ut jus illud ultra trigesimum, adeoque quadragesimum, & aliud quantumcumque tempus extendatur.* Ed essendo così, nemmeno si potrà dall' Avversario pretendere, che non sia stato il compratore in quella buona fede, la quale per lo dritto Canonico, ricevuto oggidì ne' Tribunali de' Principi, anche per la prescrizio-

(ne

(1) *Lib.* 7. *tit.* 13. *def.* 3.

ne di 30 anni, è richiesta. Secondo coteste massime si giudicò nel Senato di Savoja. Ecco le parole di Antonio Fabro (1): *Qui obligatus est ad retrovendendum fundum, quem ea lege emerat, ut pretium offerenti quandocumque venditori restituere cogeretur, triginta annorum præscriptione se tueri potest, licet conventionis verba sic concepta sint, ut TOTIES, QUOTIES VENDITOR VOLET, retrovenditionem fieri oporteat. Quid enim aliud ex conventione actum videri potest, quam, ut perpetuum esset jus redimendi, perpetuaque actio? Atqui etiam perpetua jura, perpetuæque actiones longissimi temporis præscriptione excluduntur. Nec videtur in mala fide esse emptor, qui jure communi utitur, nisi expressim convenerit, ut jus illud ultra trigesimum, adeoque quadragesimum, & aliud quantumcumque tempus extendatur . . . Ita Senatus 15. Cal. Junii 1590.*

Alle soprarrecate ragioni si aggiunga ancora un' altra, che dee molto valere. Per Legge il compratore non prima è tenuto di retrovendere, che gli abbia fatto sapere il venditore di voler ricomprare, e gli offra il prezzo (2). Cotesto significano quelle parole dell' Imperador Alessandro (3): *Teque parato satisfacere conditioni dictæ*. Consegue da ciò, che 'l compratore intanto pre-

scri-

(1) *Dict. Lib. 7. tit. 13. def. 3.*
(2) *L. si fundum, Cod. de pact.*
(3) *In d. L. si fundum.*

scrive, tuttochè sappia di esser tenuto di retrovendere, poichè può credere, che 'l venditore non voglia ricomprare: e se ne assicura poi, quando vede già corso lo spazio degli anni 30, onde ogni azione si estingue. Non altrimenti si dice dell'erede. Costui, per Legge, prescrive contro al legatario primachè accetti il legato, perchè, vedendo, che 'l legatario nol chiede, può credere, che nol voglia; e si rende poi sicuro, quando vede passato il tempo, per cui prescrivesi l'azione. Così da buon giurisconsulto ragiona, il nostro punto trattando, il citato Stefano Graziano (1): *Respondetur, obligatum ad retrovendendum, non teneri offerre revenditionem facere, nisi requiratur: unde merito dicendum est, interim præscribere, quamvis enim sciat ad id teneri, tamen non est in mala fide, quum possit credere, nolle vendentem retroemere: & satis est esse paratum revendere quandocumque requireretur infra tempora a Lege determinata, & sic antequam labatur spatium 30 annorum, quod, secundum jura, tollit omnem præscriptionem . . . Et facit, quod dicimus de legatario, contra quem heres præscribit, antequam legatum acceptetur, quum possit cogitare, quod non velit agnoscere legatum: ideo non potest considerari aliqua mala fides, quum illud non teneatur heres offerre.*

Re-

(1) *Dict. cap. 2. n. 28.*

Resta a sciorsi l'ultima difficoltà, ch' è questa. Se le parole, *senza darsi prescrizione di tempo*, od altre significanti perpetuità ed infinità di tempo, non escludono la prescrizion di 30 anni, sono esse inutili del tutto. Ma comunemente da' Dottori s'insegna, che le parole debbono interpetrarsi in modo, che operino qualche cosa.

Primieramente rispondo, che la cotidiana sperienza ci fa conoscere, che nelle scritture, le quali distendonsi da' Notai, moltissime parole si leggono, che nulla significano. Nè cotesto difetto trovasi nelle sole scritture de' nostri tempi. Era difetto, sebben più raro, anche de' tempi de' Giurisconsulti Romani, da' quali fu scritto (1): *Non solent, quæ obundant, vitiare scripturas*. Ma non era ne' tempi antichi men frequente, che ne' nostri, l'esprimersi nelle scritture alcune cose, le quali, anche non espresse, così si doveano intender per Legge: e non pochi esempj ne abbiamo ne' Libri del jus Romano (2). Dunque se io dico, che per le parole, *senza darsi prescrizione di tempo*, esprimer si volle quelche così s'intendeva per Legge; dico cosa, che mi dee menar buona chi ben intende le regole della Romana Giurisprudenza. Così furon quelle parole

(1) *In L. 94. ff. de reg. jur.*

(2) *In L. 3. ff. de Leg. 1. & in L. non recte, C. de fidejuss.*

role interpetrate dal Tiraquello (1) : *Quod dictum est, hæc verba, QUANDOCUMQUE, ET SIMILIA, manere otiosa, & sine effectu, nisi intelligantur etiam post triginta annos, quum sine illis ea facultas duret usque ad id tempus ; non admodum urget ; quum non adeo inconveniens sit, ut quod tacite intelligebatur, verbis exprimatur, nec aliud operetur, ex illo vulgari axiomate : expressio eorum, quæ tacite insunt, nihil operatur.* E che così sia andata la cosa, è chiaro per una rilevantissima circostanza di fatto. La Difesa dedotta in controversia si trovava già estimata dalla Università di Rossano. La rendita della medesima in tempo, che fu venduta, era stata assegnata, con pubblica Conclusione, a tre suoi Cittadini per nome Antonio Mandarino, Bonaventura Martucci, e Gaetano Falco per venti anni, per la somma di ducati 1250. Val quanto dire, ripartita la medesima per venti, ricadeva per ciascuno anno a ducati 62 e grana 50. E poichè detta vendita di frutti *non ebbe effetto* (secondo si legge nello strumento), così si determinò la Università di vendere la proprietà della Difesa al Principe D. Giambatista Borghese per lo prezzo di ducati 3500, da' quali ella ne restituì i 1250 ducati a' detti Mandarino, Martucci, e Falco. Dal che dunque si ricoglie, che il Principe D. Giambatista non

so-

(1) *D. gloss.* 2. *n.* 30.

solo pagò il giusto prezzo, ma una somma assai maggiore; per cui ragionevolmente si ascrisse dalla Università ad un favore cotesta di lui condiscendenza, come si può vedere dallo stesso strumento.

Si sa, che 'l patto di ricomprare, scema il prezzo della cosa; e tanto più lo scema, quanto più lungo è il tempo, in cui si riserba il venditore l'arbitrio di esercitarlo. Non è dunque verisimile, che, se avessero i contraenti voluto non soggetto quel patto ad alcuna prescrizione di tempo, benchè lunghissimo, si sarebbe quel fondo estimato tanto, quanto si sarebbe estimato, se quel patto o non si fosse apposto, o si fosse almeno ristretto a tempo più breve.

Secondamente rispondo, che le parole dell' istrumento; *senza darsi prescrizione di tempo*, non sono inutili del tutto: ed ecco quel, che esse operano. Insegnano il Fulgosio (1), l' Ancarano (2), ed altri, che 'l jus di ricomprare prescrivesi per 10. anni. Dunque si toglie per quelle parole quel dubbio, che, se quelle non si apponevano, turbar poteva la mente de' contraenti, e de' giudici: *Nec tamen hic omnino supervacuum est*, soggiunge il Tiraquello, *quia sunt, qui opinantur, hanc facultatem redimendi, extingui spatio decem annorum: ideoque hujusmodi verbis tollitur id dubium*,

(1) *Cons.* 156.
(2) *Cons.* 331.

bium, quod poterat hic subesse. E più giù conchiude (1): *Hæc opinio* (che nulla ostanti le clausule denotanti perpetuità ed infinità di tempo, il jus di ricomprare si estingue per la prescrizion di 30 anni) *arresto supremæ nostræ Curiæ fuit approbata: ea omnino sequenda est; nam, & ea quoque communior est, & Doctorum majoris doctrinæ, & auctoritatis*.

Fin qui ho ragionato, che sia valevole la eccezzione della prescrizione de' 30 anni all' azioni di ricompra intentata dalla Università. Ma nel presente caso non concorre già quella de' 30 o de 40, ma de' cento e più anni. Concorre dunque quella prescrizione, che presuppone il miglior titolo del mondo, e la maggior buona fede, che si possa immaginare. Concorre finalmente quella prescrizione, ch' estingue così le pubbliche, che le private azioni. Il Cardinal de Luca, parlando della *centenaria*, dice, *Jus tribuit allegandi quemcumque titulum de Mundo meliorem, absque necessitate illum justificandi... secus proinde esset resolvere totum Mundum, si dominia per seculum, & ultra confirmata, ex integro justificanda essent* (2). Francesco Capobianco con espressioni più forti sostiene lo stesso, cioè, che la mentovata prescrizione *tollit metus, & violentiæ præsumptionem, cum præsumatur legitimus contra-*

(1) *Num.* 31.
(2) *De Alien. Discur.* 11. *num.* 8. & 9.

tractus, *Regius Assensus*, *&* *omnia sollemniter acta* . . . *magna est auctoritas talis præscriptionis* . . . . *cum astergat omnes maculas*, *præsumat titulum sollemnem*, *& habet vim legis* . . . . *Item potest tantum*, *ut Rex* . . . *Hanc præscriptionem esse privilegium perfectum*, *contra quod nil potest opponi*, *& non recipit probationem in contrarium* . . . . . *esse quasi alterum jus naturale*, *quod immutari non potest* (1) . Giuseppe de Rosa dice ancora, che : *esclusis omnibus præscriptionis speciebus*, *numquam censetur exclusa* (2) . Il Fabro : *Et si præscriptio centum annorum in plerisque differt ab ea*, *quæ est tanti temporis*, *cujus initii non extet memoria*: *in hoc tamen convenit*, *quod neque bonæ fidei probationem ullam requirit*. *Nam præter id*, *quod ex solo lapsu tam longi temporis*, *& titulus*, *& bona fides facile præsumitur* : *ipsa enim temporis antiquitas utroque casu justi tituli vim obtinet* (3) . L' Imperator Carlo VI. nel 1720 finalmente con una sua novella Prammatica, in conferma delle nostre antiche leggi, stabilì, che lo spazio di cento anni estinguesse eziandio qualunque azione del Fisco (4) , ancorchè il titolo ne fosse *vizioso* , od *invalido*, purchè non prodotto

(1) *De jure & off. Bar. Lib. II. Cap. VII. Super Pragm. I. de Baron.*

(2) *Consult.* 12. *num.* 21.

(3) *Dif. II. Lib. VII. tit.* 13. *de præscrip.*

(4) *Pragm.* 36. *de Feudis.*

dotto dal possessore. Concorrendo dunque la massima delle prescrizioni nel caso nostro, con maggior fiducia si augura l'attual Principe Borghese dalla giustizia del S. C., che la medesima sia valevole ad escluder la Università di Rossano dall' azion di ricompra.

C A P O II.

GIacomo Cujacio in una delle sue *Consultazioni*, e propriamente in quella segnata al numero LIX., inserita nel primo tomo delle sue opere dell' edizione di Napoli, esaminando la presente quistione, se il patto di ricompra soggiaccia alla prescrizione de' cento anni, sostiene, che non solo i cento anni escludono l' esercizio del patto, ma la prescrizione di trenta. Son sue parole. *Et rursus si valet ea conventio, cum quæreretur, an jus redimendi excluderetur præscriptione centum annorum, dixi excludi præscriptione triginta annorum: huic enim peremptoriæ præscriptioni, & patronæ humani generis, ut Cassiodorus ait, subjici ACTIONES, JURAQUE OMNIA, ET QUÆ LEGES, QUIVE MORES PRÆSCRIPTIONEM TOLLUNT, NON INTELLIGUNT PRÆSCRIPTIONEM XXX. ANNORUM, ut L. 1. C. de bon. mat. L. ult. C. de stat. def. & aliis plerisque, ac multo minus centum annorum, CUM ET QUÆ LEGIBUS DICUNTUR ACTIONES PERPETUO COMPE-*

PE-

PETERE, AUT ESSE PERPETUÆ, FINIANTUR ANNIS TRIGINTA.

E facendosi incontro alla difficoltà, di esser concepito il patto della ricompra coll' espressione, *cum videbitur, pro eodem pretio*, ch' equivale e forse più al *semper*, al *quandocumque*, *nulla data temporis præscriptione*, conchiude, che le suddette espressioni sieno da prendersi *pro viri bono arbitrio*; il quale sicuramente non permette, che la cosa venduta per duecento un secolo indietro, si ricompri per lo ſteſso prezzo un secolo dopo, che la medesima abbia acquiſtato il valore di seicento. *Et quod in conventione adjectum eſt: cum videbitur; ea verba dico esse accipienda pro viri boni arbitrio*, L. *fideicommissaria* 3. §. 1. D. *fid. lib.*, *qui utique non admitteret poſt centum annos offerentem ducentos aureos pro supradicta portione quinta, quæ hodie, ut ille narrat, æſtimatur sexcentum.*

Or se io soſtengo di seguirsi almeno in queſta causa la dottrina di Giacomo Cujacio, non credo d' incorrere nella taccia di temerario, giacchè propongo il giudizio del più grave interpetre del Dritto Romano. Per la qual cosa le parole, *quandocumque nulla data temporis præscriptione*, usate nello ſtrumento della vendita della Difesa di S. Onofrio, fatta dall' Università di Rossano al Principe D. Giambatiſta Borghese, prese nel significato dell' *uom dabbene*, non potranno indurre l' attual Principe D. Marcantonio a reſtituir la Difesa

fesa per lo ſteſso prezzo, quando la Università asserisce, che il valore presentemente sia del quatruplo più del tempo, che fu venduta: imperciocchè vi si opporrebbe l'equità dell'*uom dabbene*. Varia il valore del danaro, siccome varia il valor delle cose. Anzi a proporzione, che queſto cresce, quello diminuisce. Un tomolo di grano allora, che presso noi valeva quattro o sei carlini, il valor del denaro non era meno dell'otto o dieci per cento. Sono cose queſte note a ciascuno; per cui non richiedono particolar dimoſtrazione. Adunque docati tremila e cinquecento di un secolo indietro vagliono presentemente assai meno di quel, che valevano; siccome la Difesa, che allora aveva un minor valore, oggi, secondo la confessione ſteſsa dell'attore, vale moltissimo. Sicchè il venditore in forza del patto riacquiſterebbe la cosa venduta accresciuta di tanto valore; il compratore all'incontro riacquiſtarebbe non già il prezzo disborsato, ma scemo di tre parti, o della metà. Quindi tutto il beneficio del tempo sarebbe del venditore, il danno tutto del compratore. E sarebbe dell'arbitrio dell'*uom dabbene* di far valere un patto, che contenga cotanta disuguaglianza? Tanto più, che come l'esercizio del patto tutto dipende dalla volontà del venditore; non così dal compratore dipende l'obbligar il venditore a reſtituirgli il prezzo, con ripigliarsi la cosa venduta. Sicchè, in forza del patto, il

ven-

venditore può sempre consigliare il suo vantaggio; il compratore non già. Questi rimane sposto al pericolo della cosa venduta. Quello ne ricoglie tutto il pro. Il patto dunque conterrebbe la massima iniquità. In effetti il Cardinal de Luca, *pro veritate*; secondo egli suole attestare; in questo caso, l'aumento del tempo, non sa dardo al venditore, ma crede giustamente doversi godere del compratore: anzi soggiugne esser tal sentimento ricevuto ne' Tribunali, e ne reca delle decisioni. *De æquitate*, egli dice, *receptum est, per venditorem offerendum esse pretium dicti augmenti intrinseci, quod proinde ad emptoris commodum cedere debet, quæ æquitas summam habet rationem deductam ex inæqualitate circa pacti exercitium concurrens inter emptorem, & venditorem, quod scilicet venditor potest quandocumque sibi videbitur hujusmodi pactum exercere, emptor autem eum invitum ad id cogere non potest, unde resultaret inæqualitas, quod in casu deteriorationis venditor nunquam pactum exercere; e converso illo uteretur in casu augmenti, & sic emptor esset semper in damno absque spe lucri; e converso autem venditor in solo lucro absque periculo damni, quod jure ferendum non est, pro ut in specie ita firmant. Tesaur. dec. 140. Mastrill. dec. 201. Barbat. de assistent. glos. 2. num. 115., qui alios adducunt, & videtur de juris mente, seu ratione verissimum ex jam dicta irrefragabili ratione, ut non semel de hoc pro veritate interrogatus de jure respondi, ac*

etiam

etiam in judicio vidi practicari, *& habetur præsertim in Romana*, *seu Januen. pro Cattaneis cum Costa* (1).

Acquistano maggior forza dal fatto le ragioni allegate sinora. Dallo strumento della vendita della Difesa fatta dalla Università nel 1690 si ricoglie la memorabile circostanza, cioè, che il prezzo pagato dal Principe D. Giambatista Borghese, parte fu impiegato a soddisfare alla Regia Corte, i pesi fiscali attrassati; per cui la Università era in grandissimo travaglio, e tutti i suoi beni si trovavano assegnati perciò, non che carcerati i suoi amministratori; parte, o sieno docati 1600, *in vim transactionis* pagati alla stessa Regia Corte per evitare l' accrescimento di *altri sessantacinque fuochi*, de' quali l' aveva già gravata il Regio Fisco. Val quanto dire fu di cotanto valore il prezzo ritratto dalla vendita della Difesa, che giunse non solo a liberarla dalla molestia dell' attrasso de' pesi fiscali, ma ad impedire, che un nuovo peso gravissimo e perpetuo non le venisse imposto, qual' era l' accrescimento di altri sessantacinque *Fuochi*; che computandone l' importo di soli quarantadue carlini l' anno per ciascuno; avrebbero aumentato il debito dell' Università in altri annui ducati 273, senza calcolarvi i nuovi pesi sovraggiunti a ragion di *Fuoco*. Anzi da questo fatto confessato dal-

(1) *De Servit. Lib. IV. Discur.* 87. *num.* 10.

dall' Università nel giudizio presente, altra conseguenza si trae, ed è quella, che soli docati 1600 de' 3500 (intero prezzo della Difesa) impiegati per quest' oggetto, son giovati a sottrarre la Università da un debito annuale di 273 docati, di cui ne gode tuttavia il vantaggio. Il S. C., che rappresenta l'*uom dabbene*, non permetterà, che nell'atto, che il venditore stia godendo tuttavia il pro di tale impiego, il compratore abbia a ricevere non già l'equivalente, ma nè anche la quarta parte di ciò, che aveva impiegato, ed in compra di un fondo, un secolo e più indietro; giacchè ducati 1600 impiegati allora giovano oggi a goder la rendita di 273 ducati l'anno, dove la stessa somma impiegandosi presentemente, appena ne darebbe 60.

CAPO III.

COlla Difesa di S. Onofrio il Principe D. Giambatista Borghese non acquistò tutto ciò, che possiede l'attual Principe D. Marcantonio sotto il nome della medesima. Tra' suoi confini assai Cittadini di Rossano vi possedevano delle molte e varie terre, parte delle quali addette alla semina, altre in castagneti, in querceti, e simili. Trallo spazio di un secolo è riuscito a' maggiori dell' attual Principe di acquistar tutte coteste terre, e ridurle ad uso di erbaggio, ed a migliorarne il boscoso colla piantag-

gione

gione di nuovi albori. Il numero di cotali acquisti non è meno di 27. E la somma del prezzo impiegata ascende a quella di ducati 2271. 50.; e ciò oltre a quattro permute, che ascendono a prezzo considerevole, secondo le pruove esibite nel termine, nascenti da pubblici strumenti. Da questo fatto ne derivano due conseguenze. La prima, che la rendita attuale della Difesa in annui docati 600, non è il solo prodotto di quello, che la Università concedette a titolo di vendita al Principe D. Giambatista nel 1690. La seconda, che, dove possa la Università conseguire, che le si meni buona l'azione intentata, o sia l'esercizio del patto della ricompra, ella riacquisterebbe non già un fondo della presente rendita, ma quello, che vendette; e perciò, togliendo il nuovo acquisto, la spesa delle migliorie, e quanto altro convenga, ciò, che rimarrebbe di spettanza dell'Università, non solo forse non darebbe la mettà, ma molto meno. Val quanto dire, che la Università impiegando la somma di ducati 3500, non conseguirebbe quel quatruplo di rendita corrispondente al detto capitale, secondo asseriscono i Deputati; ma ad una assai minor ragione l'impiegarebbe. Più. Sulla Difesa, restituita al Demanio, il Principe, siccome prima vi esercitava il diritto della *Fida*, cioè, innanzi, che la Difesa pervenisse in poter suo, così sarà giusto, che ne continui l'esercizio. Quando il medesimo, secondo pretenderà la Univer-

versità, che un'antica usanza introdotta a suo comodo, sia astretto ad osservare, la fida vien valutata il terzo della rendita della Difesa, siccome nel termine si è provato coll' esibizione degli strumenti delle vendite dell' erba della suddetta Difesa seguite prima del 1690, allor, che la medesima era in demanio dell' Università. Sicchè di quel, che riacquisterebbe la Università, un terzo n' è consegrata al diritto feudale della *Fida*. Più ancora. La Università, dalla Difesa oggi posseduta dal Principe Borghese, ne riscuote la *buonatenenza* valutata in once 2166 $\frac{2}{3}$, secondo il *Catasto* del 1742, che ricade a annui ducati 80. Se la Difesa dunque vien tolta al Principe, cesserebbe la *buonatenenza*, e quindi una non poca rendita per la Università. Di vantaggio, io non so se la sollecitudine de' suoi Amministratori sia stata tale, che la somma de' docati 3500 l' abbia ritratta, o che la possa ritrarre da' risparmj delle sue rendite. Quindi se per avventura vi occorra o di contrarre un debito, secondo la proposizione di quel nobile di Labonia coll' interesse al sei per cento, o di gravare i Cittadini con nuova tassa, quale altra minorazione non riceverebbe l' acquisto preteso dalla Università? Finalmente, creda giusto il S. R. C. (e sia per mera ipotesi ciò detto) l' esercizio del patto della ricompra, sarà medesimamente della giustizia di lui, che si rilasci al Principe tuttociò, che per altro titolo abbia egli acquistato. Un secolo e più anni,

che

che si framezzano in questo affare : la buona fede, in cui viveva la Casa Borghese, che la Università non si fosse più curata di esercitare il patto di ricompra, essendo scorse le maggiori prescrizioni: han fatto sì, che tutto ciò, ch'è acquisto posteriore si sia confuso in modo tale, che per distinguerlo Archimede istesso si perderebbe. A quali altri dispendj va incontro la Università, avendo luogo sua domanda? Dispendj gravi ed inevitabili. Perizie, più perizie. Periti locali, Tavolarj, Primario ec. ne assorbirebbero tutto il vantaggio, e forse qualche altra cosa.
Tutte queste ragioni non furono ben esaminate da' Deputati, onde essi si spinsero a promuover la presente azione. Ma dirò meglio non si vollero esaminare per l'impegno di litigare a spese altrui. E quindi s'intende, come i medesimi evitassero il preventivo giudizio del Tribunale della Regia Camera, se fosse stato o nò espediente alla Università l'intentare l'azion di ricompra. Se cotesto giudizio fosse preceduto (come per leggi presso noi è stabilito, e secondo voleva l'istesso Sedile di S. Berardino) certamente dal Tribunal della Regia Camera non si sarebbe permesso di promuovere un'azione, da cui la Università non sia per trarne vantaggio alcuno, anzi stia incontro al danno. Posto dunque, che non sia preceduto il decreto di *expedit* dal Tribunal competente, e creda la Università, che per questa causa ne sia a lei dispensata la legge; non

sa-

sarà bene, nè delle benefiche cure del S. R. C. il non supplire alla mancanza. Si tratta di una causa, che non interessa i Deputati, nè il Sedile di S. Berardino, ma tutto il Comune della Città Rossano. Vegga dunque il S. R. C. se nell'azion di ricompra si unisca alla giuſtizia la buona economia.

CAPO IV.

LE leggi vogliono gelosamente cuſtoditi i confini del *mandato*. Il Sedile di S. Berardino, conecchè disponesse la lite per la ricompra della Difesa di S. Onofrio, e n'eleggesse i Deputati, ad ogni modo soggiunse loro, che innanzi di promuoverne l'azione, ascoltar dovessero l'oracolo della Regia Camera della Sommaria. Manca, come si è accennato il decreto di *expedit* del Tribunal mentovato. Per la qual cosa non hanno i Deputati adempita alla condizione, secondo cui fu loro conceduto il mandato a poter promuovere l'azion di ricompra. Ma si potrà quì da essi ripigliare, che la presente causa prima di trattarsi nel S. R. C., si era intentata nella Regia Camera, e che quivi dall'Avvocato Fiscale ne riportarono la favorevole iſtanza, mentovata nella narrativa del fatto. Io rispondo, che da' Deputati fu propoſta in Regia Camera l'azion di ricompra, non già se la medesima fosse ſtata alla Università espediente.

te.

re. E' forse questa la prima volta, che si esamina nelle cause, se la giustizia dell'azione vada congiunta coll' interesse dell' attore? Il più delle volte accade, che l'interesse dell' attore il dissuadi a promuore un' azione, tuttocchè giustissima per se stessa. Adunque i Deputati, dicendo di aver essi prima istituita in Regia Camera l'azion di ricompra, non diranno di aver gelosamente custoditi i confini del di loro mandato. Quindi ne siegue, che non sieno essi nè i Deputati della Università, nè del Sedile di S. Berardino. Sicchè manca l'attore. Un giudizio dunque, che interessa una sì riguardevole Popolazione quanto quella della Città di Rossano, composta di circa 20 mila individui si promuove da sole 32 private persone, o per dir meglio da soli quattro, che non han dichiarato di volere, che sia loro il peso di questa causa, anzi l'opposto, che si litighi in nome della Università. Nè giova il sostenere, che forse l'azion intentata incontri l' applauso comune; perche osservo tanto dagli atti della Regia Camera, che da que' del S. R. C. più istanze in nome di molti e molti Cittadini, i quali si protestano di non consentire al fatto de' Deputati, se prima non si bilanci il peso dell' azion di ricompra, e se ne conosca la comune utilità (1).

Con-

(1) *Fol.* 18. & 19. *fol.* 69. & 87.

Conchiudo. Il S. R. C. prenderà, come suole, in considerazione l'eccezzioni proposte dal Principe D. Marcantonio Borghese all'azion di ricompra della Difesa di S. Onofrio (da lui, per mezzo de' suoi maggiori, posseduta da un secolo e più) mossa non già dalla Università di Rossano, ma dal Sedile di S. Berardino, anzi d'alcuni particolari persone, non per giovare il Comune, ma o per istizza, o per propio profitto. Egli, qualunque sia la decisione, con quell'ossequio, che dee, sarà per venerarla.

Napoli 5 Novembre 1795.